

La tutela penale del segreto scientifico o industriale

19 Dicembre 2017

Giacomo Gualtieri

Il know-how assume rilevanza nel diritto penale in quanto segreto industriale o commerciale. I reati sono quelli previsti dagli articoli 622 (per il segreto commerciale), 623 e 325 c.p. (per il segreto industriale).

L'art. 623 c.p. – norma di maggiore interesse – punisce con la reclusione sino a due anni “*chiunque venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto*”.

È un delitto inserito nell'ambito delle norme a tutela delle libertà individuale, intesa nello specifico come possibilità di mantenere una notizia segreta, nonostante la necessità di comunicarla ad altri (ad esempio per la conservazione o l'utilizzazione) che l'acquisiscono in ragione di un rapporto latamente professionale.

Ma quando delle “*notizie sono destinate a rimanere segrete*”? Tale locuzione richiede che la notizia sia segreta (ossia non sia stata in precedenza divulgata o forse semplicemente rivelata) e che sia destinata a rimanere tale (ossia che il detentore della notizia ab origine non intenda rivelarla). La definizione del concetto di notizia segreta rappresenta la sfida interpretativa più rilevante. Gli articoli 98 e 99 d.lgs.n.30/2005 e la direttiva UE del Parlamento e del Consiglio 2016/943 offrono interessanti spunti interpretativi.

Cosa si deve intendere poi per notizia conosciuta per ragione di uno stato ufficio, professione o arte? È punibile l'impiego di notizie acquisite abusivamente? È punibili chi avendo ricevuto la rivelazione della notizia la impieghi a proprio profitto? Questi sono gli ulteriori temi che verranno affrontati.

TAG: *Convegno Parma 2017, Know-how, segreto industriale, articoli aziende, articoli professionisti, Diritto industriale, diritto penale d'impresa*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore

non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

*Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l***